

Regolamento Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri

Capitolo 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934

del D.P.R. 10.9.1990 n.285 (Regolamento di Polizia Mortuaria)

delle Circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24.6.1993 e n.10 del 31.7.1998,

della L.30.3.2001 n.130, del Decreto Ministero della Salute del 9.7.2002,

del D.P.R. n.254 del 10.7.2003,

della Legge Regionale della Toscana 31.5.2004 n.29,

della Legge Regionale della Toscana 4.4.2007 n.18

della Legge Regione Toscana n°16/2000 modificata dalla L.R.T. 36/2007

della Legge Regione Toscana 18/2007

della Legge Regione Toscana 31/2009

della legge Regione Toscana 66/2013

2. Il Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti ai cadaveri, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

3. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:

La salma è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.

Il cadavere è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.

il feretro è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;

l'inumazione è la sepoltura del cadavere in terra;

la tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari;

la traslazione è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;

l'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;

l'estumulazione è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;

la celletta ossario è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni e le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;

l'ossario comune è un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione e le ceneri;

i resti ossei sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni;

i resti mortali sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale il quale si avvale degli organi preposti della Azienda Sanitaria Locale per quanto di specifica competenza igienicosanitaria.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti secondo le forme previste dalla legge.

Articolo 3 RESPONSABILITÀ

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi e/o furti commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

Articolo 4 SERVIZI FUNEBRI

1. Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto assegnatario del servizio, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia, esclusi i casi in cui la legge o disposizioni in merito prevedono la gratuità del servizio.
2. Le tariffe sono determinate e approvate dall'Organo Comunale competente.
3. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.
4. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
il coniuge convivente,
i figli;
i genitori;
altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
5. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

Articolo 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n.285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico negli uffici di cui al comma precedente oltre che nei cimiteri in apposite bacheche poste in prossimità dell'ingresso principale:
l'orario di apertura e chiusura;
copia del presente regolamento;
l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.08.1990, n.241 e s.m.i..

Articolo 6 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

1. Il Responsabile incaricato dal Sindaco alla organizzazione ed al regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e funerari, avvalendosi del soggetto gestore dei servizi cimiteriali, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa e disposizioni cogenti in materia, adotterà nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo di autodichiarazione e di autocertificazione, di spedizioni al domicilio del cittadino ovvero anche attraverso l'uso di internet non solo per fornire indicazioni sul servizio ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi

Articolo 7 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nei casi e nelle forme previste dalle leggi in materia.

Articolo 8 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma può essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, e comunque sempre seguendo le prescrizioni cautelative del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 9 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DEI RESTI MORTALI

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto:

la procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione;

ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è necessario:

l'uso dell'originario feretro, ove possessa ancora tali caratteristiche;

l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile;

che il contenitore di resti mortali nonché delle ceneri riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione;

solo nel caso che il Responsabile dei Servizi cimiteriali del Comune o suo delegato dietro parere del Coordinatore sanitario ASL abbia rilevato la necessità che il trasporto dei resti mortali sia effettuato utilizzando un feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere.

Articolo 10 DENUNCIA DI MORTE ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

La denuncia di morte può essere fatta da parenti del defunto, dall'Impresa di Pompe funebri, o da persona informata del decesso entro 24 ore dall'evento presso l'ufficio di Stato Civile ove è avvenuto il decesso.

Successivamente viene rilasciata l'autorizzazione al seppellimento:

in caso di morte naturale, direttamente dal Comune;

in caso di morte accidentale o violenta, dal Comune previo nullaosta rilasciato dalla Procura;

in caso di morte per malattia infettiva, dal Comune a cui compete informare l'Ufficio di Igiene dell'A.S.L. mediante scheda riportante le generalità del defunto e la causa di morte; della causa della morte viene informata anche l'impresa incaricata del servizio funebre in quanto dovrà adottare per il seppellimento tutti gli accorgimenti fissati dalla legge.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", sul permesso di seppellimento non dovrà essere indicata la causa di morte che verrà comunicata solo alle autorità preposte al servizio.

Se il decesso è avvenuto presso l'abitazione, un familiare o un delegato o altra persona a conoscenza del decesso dovrà recarsi all'Ufficio di Stato Civile, munito di documento di riconoscimento, e consegnare l'Avviso o dichiarazione di morte redatto dal Medico curante ed avallato dal Medico Necroscopo dell'A.S.L;

Se il decesso è avvenuto in Istituto (Ospedale, Casa di Cura, e comunque luoghi in cui sia presente persona con qualifica di Direttore o Capo Convivenza) un responsabile dell'Istituto trasmetterà comunicazione scritta del decesso all'Ufficio, unitamente alla scheda ISTAT e all'accertamento di morte.

Articolo 11 TARGA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

Articolo 12 SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese Funebri che risultino in possesso della prescritta autorizzazione.
3. Fatti salvi i casi di gratuità e di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative, la Giunta Comunale potrà stabilire speciali diritti sui trasporti di salma.

Articolo 13 TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono a pagamento i trasporti e servizi funebri di salma, ad eccezione dei casi previsti dal presente regolamento e da eventuali disposizioni dell'Amministrazione.
 2. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti dei cadaveri, su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.
- E' inoltre prevista l'erogazione di funerali gratuiti per le salme destinate alla cremazione e per le salme destinate all'inumazione, di persone indigenti, il cui stato di indigenza è desunto dall'ISEE o da relazione dei servizi sociali e la cui rete familiare (parenti di 1° grado) risulta essa stessa indigente
- Per indigenti vanno considerati coloro il cui ISEE sia equivalente a quello previsto dall'Amministrazione Comunale per l'erogazione degli interventi sociali.
- In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il Comune è comunque competente nei casi di decesso avvenuto sul proprio territorio.

Articolo 14 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica.
2. Il Sindaco o chi per lui è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.
3. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:
i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda U.S.L.;
i trasporti di cadaveri di cui al precedente comma 2, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto, verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto: una per l'incaricato al trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di decesso.
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta ovvero dall'autodichiarazione obbligatoria ed allegata.

6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Articolo 15 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate:

1. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:
il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta .
2. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.
3. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.
4. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. Il Responsabile dell'A.S.L. o suo delegato vigila sul servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

Articolo 16 AUTO FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".
2. Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art.20 del D.P.R.n.285/90.
3. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

Articolo 17 DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.
2. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali; quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al gestore dei servizi cimiteriali.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, si effettua, dalla partenza all'arrivo, con lo stesso carro, sempre che non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

Articolo 18 TRASPORTO DI SALME E CADAVERI

Il trasporto di salme e cadaveri avviene nell'osservanza di quanto prescritto dalla normativa di riferimento vigente e dalle Leggi e disposizioni della Regione Toscana ”

Articolo 19 TRASPORTO DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di

osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20 TRASPORTI ALL' ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di cadaveri dall'estero o per l'estero è regolato e si osservano le disposizioni della normativa vigente in materia.

2. Si fa comunque riferimento cogente, per quanto non in contrasto con la normativa sopra indicata, quindi per l'intero presente articolo, a quanto disposto dalla Delibera Regionale n. 599 del 10/06/2002 dalla Regione Toscana.

Articolo 21 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato.

2. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, spetta all'Autorità Consolare italiana all'estero o al Prefetto ai sensi della normativa vigente.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.18, 20 e 25 del D.P.R. n.285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

Articolo 22 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI

1. Le imprese funebri private, qualora intendano effettuare attività di vendita al dettaglio, devono munirsi del titolo abilitativo previsto dalla L.R.T. 28/2005 e s.m.i., fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31 n.773 e s.m.i nonché i di eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 23 DIVIETI

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:

offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrano sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;

esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;

sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;

2. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

Articolo 24 IDONEITA' DI VEICOLI E LOCALI

1. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Articolo 25 INCARICATO DEL TRASPORTO

1. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli artt. precedenti o da un ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui alla D.Lgs. 267/2000.

2. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art.358 C.P., così come modificato dalla Legge 26.04.1990 n.86.

CIMITERI

Articolo 26 CIMITERI DEL COMUNE

1. Il Comune di Rosignano Marittimo è caratterizzato dalla presenza di n. 6 Cimiteri Comunali così distribuiti:

Rosignano Marittimo

Castiglioncello

Vada

Nibbiaia

Castelnuovo

Gabbro

Articolo 27 COMPETENZE E TARIFFE

1. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco. Alla manutenzione, custodia e agli altri servizi cimiteriali il Comune provvede secondo quanto disposto al precedente art.2.

2. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile dell'A.S.L. o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

3. Al personale addetto ai servizi cimiteriali del Comune sono riservate tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici.

4. Salvo quanto stabilito dagli artt.102 e 105 del D.P.R. n.285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.

5. Le operazioni cimiteriali, ivi comprese le concessioni sono soggette al pagamento di apposita tariffa individuata con propri atti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 28 AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:

- decedute nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo;
- ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
- aventi il coniuge residenti nel Comune o già accolto in un cimitero del Comune
- qualora non più residente, essere comunque stato residente per un periodo ininterrotto superiore a 10 anni nell'arco degli ultimi 50 anni.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

3. La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Rosignano Marittimo.

4. Il Dirigente con apposito atto detta disposizioni relativamente all'orario di apertura dei cimiteri e delle strutture cimiteriali; la disciplina di ingresso; disciplina i riti funebri e ogni altra norma relativa a particolari divieti; disciplina l'apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti anche floreali, cippi, lapidi e copritomba; lavori e opere funerarie private.

Articolo 29 REPARTI SPECIALI

1. Il piano regolatore cimiteriale può prevedere reparti speciali per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Gli arti, altre parti anatomiche ed i feti, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari, secondo le indicazioni fissate dal P.R.C., in via transitoria vengono inumati in campo comune.

Articolo 30 SEPOLTURE RISERVATE A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

All'interno del Cimitero del Capoluogo il Sindaco, o suo delegato, ha facoltà di disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città.

Articolo 31 DEPOSITO PROVVISORIO

1. In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.

2. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:

nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità o nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari o per mancanza di sepolture

4. Il responsabile dei servizi cimiteriali, con il Coordinatore dei Cimiteri fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.

Articolo 32 OSSARIO COMUNE

1. In ogni cimitero è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

Articolo 33 CINERARIO COMUNE

1. In almeno un cimitero potrà essere istituito un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

2. Nel cinerario qualora istituito verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari si siano espressi in tal senso

Articolo 34 OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEI CIMITERI

1. Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:

tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, non fumare all'interno dei cimiteri ed in particolare durante le operazioni cimiteriali;

fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;

vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.

2. Allo stesso è fatto, inoltre, rigoroso divieto di:

eseguire lavori per conto di terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio o anche gratuitamente;

ricevere compensi, in qualunque forma offerti (ad es. mance), o sollecitarli;

segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro,

indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dall'orario di servizio;

trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

4. All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato :

fumare, tenere contegno chiassoso;

entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati;

rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti, lapidi;

gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;

danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

fotografare o filmare all'interno dell'area cimiteriale salvo specifica autorizzazione;

eseguire lavori o/e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;

turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni;

svolgere qualsiasi attività commerciale;

l'accattonaggio.

Chiunque non rispettasse all'interno dei cimiteri le disposizioni di cui sopra sarà richiamata o/e diffidato dal personale di custodia e quando ne ricorrano gli estremi, richiedere l'intervento degli agenti della Forza Pubblica.

Articolo 35 DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. In ogni cimitero del territorio comunale deve essere organizzato uno o più campi d'inumazione destinato/i alle sepolture decennali.
2. Il Comune provvederà ad approvare il Piano cimiteriale comunale, che prende in considerazione la necessità di sepolture, da revisionare e aggiornare periodicamente.

Articolo 36 SEPOLTURE PER INUMAZIONE

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture in terra per inumazione hanno la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente.

Le misure della fossa inumazione sono quelle previste dalla normativa vigente, fatto salvo particolari condizioni del terreno, che possono richiedere l'adozione di accorgimenti utili a favorire la naturale mineralizzazione del cadavere, quali la collocazione nel fondo di materiale ghiaioso atto a favorire il drenaggio delle acque. Tali interventi devono essere autorizzati previo parere dell'U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL.


Articolo 37 CIPPO

Ogni fossa, indipendentemente dalla sistemazione del campo, è contraddistinta da un cippo (base più leggibile) in peperino fornito dall'Amministrazione Comunale. Sul cippo, sempre a cura del Comune, viene applicata una targhetta di materiale inalterabile indicante il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Nelle aree non a verde il concessionario della sepoltura a terra ha successivamente la facoltà di lasciare la sepoltura allo stato naturale con il tumulo di terreno oppure di dare mandato a impresa privata per l'esecuzione dei lavori di posa in opera di un cordolo di recinzione della sepoltura.

La tipologia e la conformazione del cordolo da allestire dovranno essere omogenee per realizzare sepolture di cosiddetto "tipo unificato" che garantiscano uniformità e ordine estetico nonché il decoro dell'area interessata.

Il recinto in peperino (come il cippo fornito dal Comune) dovrà rientrare nelle seguenti misure massime di ingombro: larghezza mt. 0,80, lunghezza mt. 2,00, altezza fuori terra mt. 0,20 e spessore di mt. 0,04. All'intero del recinto standard sarà poi possibile variare la tipologia di definizione dello stesso realizzando al fondo una nicchia per fiori e/o coprire parzialmente il fondo con un piano di appoggio rettangolare o triangolare nello stesso materiale. Le tipologie previste sono le seguenti:



La posa in opera dei manufatti non potrà avvenire prima che siano trascorsi 6/12 mesi dall'inumazione al fine di evitare possibili e naturali problemi di cedimento del terreno.

Sulle sepolture si possono deporre vasi portafiori e coltivare piccole aiuole, sono pure ammessi piccoli arbusti, piccoli decori o ricordi personali tenendo presente che, al momento dell'esumazione o su richiesta dell'ufficio cimiteriale, il concessionario o suo avente diritto, dovrà provvedere a liberare la sepoltura.

La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro della sepoltura e delle suddette opere, fanno carico interamente ai richiedenti-concessionari o loro aventi causa.

I concessionari o loro aventi causa di sepolture già scadute o in scadenza, al momento dell'esumazione, qualora sulla fossa insistano opere murarie o marmoree queste dovranno essere rimosse e i materiali di risulta smaltiti a carico della famiglia stessa nei tempi congrui a rispettare la calendarizzazione dell'intervento.

Articolo 38 TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi-ossari) costruite dal Comune o dai concessionari.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le vigenti disposizioni.

E sono

- a) aree per cappelle di famiglia;
- b) tombe
- c) forni o loculi individuali
- d) nicchia ossario per la raccolta di resti mortali individuali e di urne cinerarie

La durata della concessione è di 40 anni e può essere rinnovata per un periodo massimo di 20 anni, frazionabile in due periodi di 10 anni

Deve essere garantita la permanenza della salma per un periodo non inferiore ad anni 20, tenendo presente che, complessivamente, compresi rinnovi, la concessione non può superare il periodo massimo di 60 anni (40+10+10).

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumolo, sia o meno presente un feretro.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche, fatto salvo i recuperi sepolture, disposte a seguito di indicazioni dell'Amministrazione Comunale, sentiti i cittadini interessati, tesi a ridurre la cementificazione all'interno dei cimiteri.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

Articolo 39 CAMERA MORTUARIA

Ogni cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purchè si tratti di sosta di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

Qualora il cimitero sia privo del deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art.11 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art.12, comma 2 del citato D.P.R.

La camera mortuaria deve essere conforme a quanto previsto dall'art.65 del citato DPR 285/90.

Articolo 40 SALA PER AUTOPSIE

La sala per autopsie deve rispondere agli stessi requisiti previsti per la camera mortuaria. Come previsto dall'art.66 del DPR 285/90. Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Articolo 41 AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Periodicamente ogni anno viene redatto a cura del Gestore Servizi Cimiteriali il piano di esumazioni ordinarie.
2. L'Amministrazione o il gestore del servizio ne dà avviso e opportuna pubblicità attraverso l'affissioni dell'elenco dei nominativi dei defunti da esumare, presso i cimiteri interessati.
3. Almeno 30 giorni prima viene dato ulteriore avviso dell'esumazione ordinaria mediante affissione nel cimitero dell'elenco dei nominativi delle esumazioni in programma.
4. Nel suddetto avviso possono essere fornite eventuali indicazioni riguardanti l'esumazione.

Articolo 42 AVVISI DI SCADENZA LOCULI/OSSARINI/CINERARI

1. Periodicamente ogni anno viene redatto a cura del Gestore Servizi Cimiteriali il piano di estumulazioni ordinarie sulla base delle concessioni scadute nell'anno precedente non soggette a proroga.
2. L'estumulazione avviene in base alla programmazione operativa concordata con l'eventuale gestore dei servizi cimiteriali.
3. L'Amministrazione o il gestore del servizio ne dà avviso e opportuna pubblicità attraverso l'affissioni dell'elenco dei nominativi dei defunti da estumulare presso i cimiteri interessati,
4. L'estumulazione sarà altresì preceduta almeno 30 giorni prima da affissione presso il cimitero interessato con avviso recante la data e l'ora dell'esecuzione.

Articolo 43 AVVISI DI SCADENZA

1. L'Amministrazione Comunale non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate per la scadenza della sepoltura.
2. Periodicamente il Gestore dei Servizi Cimiteriali provvede alla stesura di elenchi, distinti per cimitero, in cui sono indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione/estumulazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti all'albo cimiteriale di ogni cimitero e sul sito del Comune
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 44 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali di concerto con il Gestore Servizi Cimiteriali
2. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di 10 (dieci) anni conformemente a quanto fissato dall'art. 82 del D.P.R. n.285/90.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.
4. Spetta al responsabile degli uffici cimiteriali o del gestore impartire direttive e disposizioni per stabilire, al momento della esumazione, se un cadavere è o meno mineralizzato.

Articolo 45 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dalla normativa nazionale agli artt: 83 e 84 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al fine di prevenire eventuali problemi igienico sanitari, non si rilasciano di norma, autorizzazioni ad esumazioni straordinarie trascorsi 30 giorni dal decesso.
3. L'esumazione straordinaria avviene dietro pagamento della apposita tariffa.

Articolo 46 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono ordinate con provvedimento del Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima dei 20 anni, così come indicato dalla normativa e possono essere effettuate previa autorizzazione dell'ASL. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite su richiesta motivata da parte dei familiari o dall'ufficio cimiteri dell'A.C. o dall'Autorità Giudiziaria .
4. I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua e novantanovenne, secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale stesso come stabilito in provvedimento.

5. È consentita la cremazione dei resti ossei o resti mortali.
6. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile della gestione dei cimiteri.
7. Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso verrà inumato per il periodo stabilito con apposito provvedimento previa debita apertura della cassa metallica.
8. In presenza di situazioni comportamentali non precedentemente codificate da regolamenti, laddove necessitassero particolari cautele igienico-sanitarie, il Responsabile del Servizio cimiteriale comunale chiede il parere del Responsabile dell' U. O. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL.
9. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Responsabile dell' U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità.

Articolo 47 TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni ordinarie programmate dall'Amministrazione sono eseguite gratuitamente.
2. E' gratuita la collocazione dei resti ossei o delle ceneri in ossario o cinerario comune.
3. Le estumulazioni ordinarie al termine del periodo di assegnazione/concessione sono gratuite, escluse le conseguenti operazioni.

Articolo 48 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, essere conservati per 12 mesi presso gli Uffici cimiteriali. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

Articolo 49 INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. La realizzazione dei monumenti funerari, lapidi e copritomba, dovranno conformarsi per dimensioni, materiali, forme, misure e sagome alle indicazioni impartite dall'Amministrazione.
2. Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture passano in proprietà del Comune se entro la data di scadenza della concessione/assegnazione o dell'esumazione non sia pervenuta richiesta di riconsegna da parte degli aventi diritto.
3. Le opere di riconosciuto valore artistico o storico ove non ne sia stata richiesta la restituzione (ove possibile) dai legittimi proprietari nei sopra indicati termini, sono acquisite al patrimonio del Comune e verranno conservate all'interno del cimitero o in luoghi idonei.

Articolo 50 RIFIUTI RISULTANTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE:

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.

Articolo 51 MODALITÀ DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE

1. All'interno delle aree cimiteriali è vietata la circolazione ai veicoli privati salvo preventiva comunicazione e autorizzazione a cura del Gestore Servizi Cimiteriali. E' consentita invece la circolazione dei veicoli di servizio e degli operatori funebri, nonché delle imprese private incaricate di eseguire lavori all'interno del cimitero per i quali hanno ottenuto specifica autorizzazione.

Articolo 52 COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEI CIMITERI:

I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento di quelli esistenti devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 285/90, ed accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del predetto D.P.R. 285/90 nonché agli artt. 58 e 59 del

medesimo decreto, per quanto attiene all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale. Detti progetti, osservate le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni, sono deliberati dal Comune.

Art. 44. Zone di rispetto: I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'articolo 338 del suddetto testo unico.

I Piani Regolatori cimiteriali di cui al successivo articolo possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata di cimitero.

Articolo 53 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente è tenuto a redigere un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Detto Piano Regolatore sarà provato con atto di Consiglio Comunale.

Nella predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) si tiene

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di postisalma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

(f) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Articolo 54 SOPPRESSIONE DEI CIMITERI:

Nel caso di soppressione di cimiteri trovano applicazione le norme di cui agli articoli 96 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il relativo provvedimento, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' AUSL, è adottato dal Consiglio Comunale.

Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono ed i concessionari hanno il diritto loro riconosciuto dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e con i limiti ivi indicati.

CONCESSIONI

Articolo 55 CONCESSIONE CIMITERIALE - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Entro i limiti previsti dal P.R.C., il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sia sepolture individuali (loculi, ossari,) sia sepolture per famiglie e collettività sia lapidi alla memoria.

3. Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n.285/90 rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.

4. Il rilascio di concessioni (sepulture private, aree ecc.) è subordinato al pagamento di una tariffa individuata dall'Amministrazione Comunale con propri atti.

6. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in

concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art.953 del Codice Civile.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, viene stipulata in seguito alla assegnazione del manufatto da parte della direzione cimiteriale.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;

la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;

la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;

le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa;

gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 56 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.

2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:

- a) concessione di sepolture privilegiate (tombe): anni 40 frazionabili;
- b) concessione di aree per costruzione di cappelle private: anni 99 frazionabili;
- c) concessioni di loculi: anni 40 frazionabili
- d) loculi ossari: anni 40 frazionabili

Le concessioni sopradette possono essere rinnovate, compatibilmente con la situazione che si determinerà al momento della richiesta ed alle seguenti condizioni:

- per i punti a) e c) per un periodo massimo di anni 20, anche mediante due separate richieste;
- per il punto b) per un periodo massimo di ulteriori 50 anni, anche mediante due separate richieste

Articolo 57 SUBENTRI A SEPOLTURE PRIVATE

Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione cimiteriale entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

Articolo 58 SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI

1. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossario si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestataro che al momento del subentro devono darne notizia ai Servizi cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento se variato.

2. L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione inter vivos, alle seguenti condizioni:

quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma tumulata (o i resti o le ceneri in caso di ossario).

Articolo 59 RETROCESSIONI

1. E' riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.

2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:

qualora la retrocessione avvenga entro 2 anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione in vigore al momento della rinuncia;

qualora la retrocessione avvenga dopo i 2 anni il rimborso sarà pari al 40% della tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta e relativo agli anni interi residui non fruiti.

3. la retrocessione dei loculi assegnati in concessione perpetua non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

4. gli aventi, in alternativa, possono richiedere la commutazione del rimborso, come sopra calcolato, in prolungamento di altre concessioni.

Articolo 60 ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n.285/90

Articolo 61 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA

I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in decoroso stato la sistemazione delle stesche, delle lapidi, dei manufatti ecc. I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere dei monumenti fino alla scadenza della concessione cimiteriale.

In difetto di tale dovere il Dirigente del Settore competente i servizi cimiteriali, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui al successivo articolo.

Articolo 62 DURATA - DECADENZA

La Durata della concessione è prevista nel precedente articolo 56

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando la sepoltura:

- a) la salma venga trasferita per altra sepoltura;
- b) risulti in stato di abbandono, incuria, o per morte di quanti vi sono tenuti.

La dichiarazione di decadenza è adottata con atto del dirigente.

Nel caso di cui al punto b) viene comunicato, nella forma di legge, agli interessati di provvedere entro il massimo di 90 (novanta) giorni al ripristino e alla manutenzione del manufatto. Decorso il termine stabilito nella diffida e dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per ulteriori 30 giorni, con atto dirigenziale viene stabilito il termine e le modalità dell'estumulazione.

La decadenza non fa sorgere diritto per quanto attiene al rimborso di tasse o diritti comunque corrisposti ed inerenti la concessione in questione.

Articolo 63 REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Dirigente, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni.

Articolo 64 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione tombe nei cimiteri.

2. Il servizio compete al gestore dei cimiteri il quale provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti. Le tariffe sono fissate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 65 DIVIETI

1. E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto entro 15 gg. dalla di ricezione riscontrata.

Articolo 66 RECLAMI

1. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente al gestore dei Servizi Cimiteriali, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

Articolo 67 DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO: VARIAZIONE DELL'INTESTAZIONE

1. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.

CAPPELLE DI FAMIGLIA:

Articolo 68 - Concessione dell'area – Cappelle E Tombe Di Famiglia

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree di cui ai campi individuati nella planimetria del cimitero.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata è di 99 (novantanove) anni, salvo rinnovo per anni 50.

Qualora vi siano all'interno dei cimiteri comunali delle aree libere ed individuate per la costruzione di cappelle di famiglia, verrà redatto apposito bando aperto ai cittadini residenti nel comune, nel quale verranno indicate le caratteristiche tecniche, gli importi, le modalità di pagamento, nonché la disciplina inerente la revoca, la decadenza e l'estinzione della concessione. Come criterio selettivo avrà la priorità il cittadino residente da più tempo e senza interruzione nel Comune di Rosignano Marittimo.

CREMAZIONE

Articolo 69 Cremazione: Si rimanda allo specifico "Regolamento per la cremazione, l'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione" approvato con delibera di Consiglio Comunale n°192 del 30/09/2005 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n°68 del 09/04/2014

APERTURA CIMITERI E ACCESSO:

Articolo 70 I cimiteri del Comune di Rosignano Marittimo osservano un orario di apertura fissato per stagioni ed affisso all'ingresso. I cimiteri rimangono aperti secondo l'orario senza interruzione. Il segnale di chiusura è dato a mezzo segnale acustico.

Articolo 71 EPIGRAFI

1. Ciascuna sepoltura dovrà riportare in modo indelebile nome e cognome del defunto, sua data di nascita e di morte.

2. A integrazione dei dati anagrafici è consentita l'utilizzazione di diminutivi, vezzeggiativi, nomignoli e nomi d'arte, sempre che gli stessi non risultino in contrasto con il decoro del luogo e la comune sensibilità.

3. È consentita l'apposizione di epigrafi e foto, senza vincoli di dimensione. Il contenuto delle scritte e delle immagini non dovrà in nessun modo risultare ingiurioso o suscettibile di arrecare offesa al decoro del luogo ed alla comune sensibilità civile, religiosa e del pudore.

4. Le epigrafi dovranno essere compilate in lingua italiana. L'impiego di altre lingue è ammesso solo se accompagnato dalla traduzione del testo in italiano.

Articolo 72 SICUREZZA DELLE ATTIVITA'

1. Ove consistenza e natura delle attività da svolgere nel area cimiteriale richiedano la redazione di POS (Piano Operativo di Sicurezza), copia dello stesso dovrà essere depositata con preavviso di dieci giorni sulla data prevista di loro inizio.
2. Il Gestore del Servizio Cimiteriale potrà richiedere modifiche o integrazioni al POS al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni di legge ovvero il coordinamento in vista della sicurezza degli utenti e degli addetti alle generali attività di gestione cimiteriale.
3. Il rigetto del POS da parte del Gestore ovvero la contestazione del suo mancato deposito interdice l'esecuzione dell'opera.

Articolo 73 PUBBLICITA' NELLE PERTINENZE DEI CIMITERI

1. Non è consentita nessuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale nell'area cimiteriale.
2. E' vietata la presenza di operatori privati quali marmisti, fiorai etc. durante le operazioni di inumazione/tumulazione, esumazione/estumulazione.
3. Il Gestore del Servizio cimiteriale o il competente Servizio dell'Amministrazione comunale che ravvisassero violazioni a tale regola di comportamento sono tenuti a diffidare i responsabili a cessare dall'abuso, potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti nonché la revoca dell'accreditamento.
4. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale in forma scritta o visiva all'interno dell'area cimiteriale.

Articolo 74 DEFINIZIONI

1. Si intende come Gestore del Servizio cimiteriale o Gestore la persona fisica o giuridica individuata dal Comune di Rosignano Marittimo dello svolgimento delle ordinarie funzioni di diretta gestione dei cimiteri.
2. Il Coordinatore e/o Responsabile della Gestione cimiteriale è la persona fisica preposta dal soggetto gestore alla sorveglianza ed all'indirizzo dell'attività tese all'ordinato mantenimento e sviluppo del sistema cimiteriale.

Articolo 75 RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE CIMITERIALE

1. Il Gestore del Servizio cimiteriale è tenuto ad osservare e far osservare le disposizioni del presente regolamento, essendo demandato al medesimo ogni potere di iniziativa in vista di garantire le condizioni di decoro dei cimiteri.
2. Contro le disposizioni del Gestore che per loro natura non abbiano effetto immediato è ammesso ricorso gerarchico al Responsabile dell'Unità Organizzativa competente dell'Ente, che si pronuncia in via definitiva, salvi comunque i rimedi di legge.

Articolo 76 PRIVACY

Il soggetto gestore delle attività cimiteriali è responsabile della tenuta dei registri cimiteriali e di tutte le documentazione afferenti le operazione cimiteriali, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.